



ADP
ADP-2020-0009713
del 28-07-2020 09:38

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della Fornitura e posa in opera apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 e relativo servizio di manutenzione in regime di "full service" per gli Aeroporti di Bari e Brindisi
CIG: 8019693C03

PROVVEDIMENTO DI REVOCA/ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

PREMESSO CHE:

Aeroporti di Puglia esercita, giusta Convenzione del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) la gestione delle rete aeroportuale pugliese;

quale gestore aeroportuale, Aeroporti di Puglia ha in gestione le infrastrutture aeroportuali per la *"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";*

con Determina Prot. 13302 del 03.09.2019 Aeroporti di Puglia indiceva la procedura Aperta per l'affidamento della **Fornitura e posa in opera apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 e relativo servizio di manutenzione in regime di "full service" per gli Aeroporti di Bari e Brindisi;**

il bando di gara veniva inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 04.09.2019, pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 106 del 09.09.2019, sul sito del Ministero - Servizio Contratti Pubblici e per estratto sui quotidiani come per legge;

con successiva comunicazione di rettifica alla GUUE del 07/10/2019 Aeroporti di Puglia provvedeva alla proroga del termine di presentazione delle offerte al 05.11.2019;

la procedura veniva indetta in modalità telematica sulla Piattaforma EmpULIA, in ossequio alla normativa relativa all'uso di mezzi e dispositivi di comunicazione elettronici;

entro il prescritto termine di scadenza, pervenivano sulla Piattaforma Empulia le seguenti offerte:

1. Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Zoo PI 240988-19 Inviato 04/11/2019 ore 19.43.06;
2. Rapiscan System Ltd PI242216-19 Inviato 05/11/2019 ore 00.48.05;
3. Gilardoni SpA PI243329-19 Inviato 05/11/2019 ore 11.41.43;

il concorrente Smiths Detection Italia S.r.l. non riusciva a caricare nel termine di scadenza la propria offerta di gara a causa di un asserito malfunzionamento del portale;

in data 12 novembre 2019, stante la indisponibilità sulla Piattaforma Empulia dell'offerta del concorrente, Aeroporti di Puglia, con nota Prot. 17236 comunicava alla Smiths Detection Italia S.r.l. di non poter accogliere l'istanza di ammissione alla gara;

avverso tale comunicazione la Smiths Detection Italia S.r.l. proponeva ricorso giurisdizionale al TAR Puglia Bari;

in data 23.12.2019 la Commissione giudicatrice all'uopo nominata, provvedeva alla disamina della documentazione amministrativa prodotta dai tre concorrenti ed ammetteva gli stessi al prosieguo della procedura;

nella medesima seduta pubblica la Commissione provvedeva ad aprire le offerte tecniche al solo fine di dare evidenza del contenuto delle stesse ;

nelle sedute private del 29.01.2020 e del 13.02.2020 Commissione procedeva con la disamina dell'offerta tecnica del concorrente nr. 1 e parziale disamina dell'offerta del concorrente nr. 2;

in riferimento al ricorso incardinato dalla Smiths Detection Italia S.r.l. con Ordinanza nr. 01451/2019 REG.RIC, si pronunciava il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), ritenendo che le esigenze cautelari *prospettate dalla società ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm; ritenuto, consequenzialmente, di fissare l'udienza pubblica del 4.3.2020;*

con Sentenza del 18.05.2020, nr. 698/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava la non ammissione in gara della ricorrente.

CONSIDERATO CHE

oggetto della procedura era la fornitura e relativa manutenzione full service di n° 6 apparati EDS Standard 3 o superiore, le cui caratteristiche erano riportate nel Capitolato Tecnico, dei quali n° 3 da installare presso l'Aeroporto di Bari e n° 3 da installare presso l'Aeroporto di Brindisi completi di n° 14 workstation (di cui n° 7 per ciascuno scalo aeroportuale);

gli apparati radiogeni oggetto della procedura di gara dovevano essere certificati come "EDS Standard 3" o superiore dall'ECAC (European Civil Aviation Conference) e dall'Enac e risultare nell'elenco degli apparati EDS pubblicato sul sito internet di quest'ultima al momento della partecipazione alla procedura (<https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/security/attrezzature-di-sicurezza/apparecchiature-raggi-x>);

la fornitura oggetto di gara pertanto afferiva all'acquisto di apparecchiature per il controllo del bagaglio da stiva del tipo EDS **Standard 3**, come previsto dal Reg. UE 2015/1998;

EVIDENZIATO CHE

Aeroporti di Puglia è attualmente provvista di macchine radiogene del tipo EDS *Standard 2*;

DATO ATTO CHE

in data successiva alla pubblicazione del bando, il 25 febbraio 2020, nel mentre era in corso la procedura, l'Enac con nota 21675, autorizzava Aeroporti di Puglia alla prosecuzione dell'uso delle macchine radiogene Standard 2 fino al 1° settembre 2022 ai sensi del punto 12.4.2.3 del citato regolamento UE 2015/1998;

RILEVATO CHE

in data 30 giugno 2020 veniva emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 che modificava i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda, *inter alia*, gli standard dei sistemi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi;

il predetto regolamento, in particolare:

- al considerando 8 prevede che *“Il punto 12.4.2.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 fissa al 10 settembre 2020 la data di scadenza dei sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 2. Le restrizioni imposte a seguito degli effetti della pandemia di Covid-19 hanno inciso pesantemente sulla capacità di una serie di aeroporti dell’Unione di completare il processo di installazione e attivazione dei sistemi EDS di standard 3 a tal punto che la data di scadenza deve essere rinviata”* e conseguentemente;
- al considerando 10 prevede che *“È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583;*
- al considerando 12 statuisce che *“Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano gli interessi o i diritti legittimi, né limitano le aspettative di altri vettori aerei, operatori, soggetti o Stati.*
- all’art 1 stabilisce delle modifiche all’allegato del regolamento 2015/1998, nello specifico all’art 4 del nuovo testo dell’allegato è previsto che *”4) il punto 12.4.2.2 è sostituito dal seguente: «12.4.2.2. **Lo Standard 2 scade il 1^ settembre 2021.**»”*

in virtù delle intervenute predette disposizioni *normo* regolamentari europee:

- non sussiste più l’obbligo di dotarsi di apparecchiature per il controllo radiogeni dei bagagli del tipo Standard 3 almeno fino al 1^ settembre 2021;
- Adp, ai sensi della citata autorizzazione Enac rilasciata, sulla scorta dei citati regolamenti ha già visto fissare tale obbligo al 1^ settembre 2022;

Inoltre, in questi giorni vi sono ulteriori pressioni da parte dell’Associazione degli Aeroporti Europei (Ace Europe), condivise in ambito europeo dalla stessa Enac e da altre Autorità dell’Aviazione Civile nazionali in virtù delle quali, proprio a causa degli effetti della nota pandemia Covid-19, si sta richiedendo alla Comunità europea la ulteriore proroga sino al 2024;

TENUTO CONTO CHE

in aggiunta a quanto sopra e come già testimoniato dall’adozione dei predetti provvedimenti normativi a livello europeo, l’emergenza epidemiologica verificatasi dalla fine del mese di febbraio c.a. causata dal Covid 19, ha determinato sul sistema economico generale ed in particolare, nel settore del trasporto aereo, un impatto senza precedenti;

tra tali effetti si annovera la drastica riduzione dei voli, che ha comportato la forte contrazione e limitazione dell’operatività e delle attività aeroportuali con conseguente situazione di incertezza economica per tutti gli scali Europei, ivi compresa Aeroporti di Puglia, che è stata costretta a ricorrere alla CIGS per il proprio personale dipendente;

stando alle previsioni note al momento, il ritorno ai flussi di traffico precedenti, e conseguenti livelli economico finanziari, è previsto non prima dell’anno 2024;

DATO ATTO ALTRESI' CHE

a seguito delle imprevedibili circostanze sopravvenute, che al momento della pubblicazione della gara non erano conosciute e che incidono in maniera significativa, e dei nuovi scenari determinatisi per cause di forza maggiore, è necessaria una rivalutazione in ordine alla prosecuzione della procedura di gara *de qua*, anche in considerazione delle intervenute nuove disposizioni normative entrate in vigore e della proroga sino al 01 settembre 2021 per l'utilizzo di macchine radiogene per il controllo bagagli del tipo EDS Standard 2 nonché della intervenuta autorizzazione Enac che permette, per AdP, l'utilizzo di tali apparati fino al 1 settembre 2022 ;

EVIDENZIATO CHE

alla luce del nuovo scenario delineatosi, della nuova situazione prospettica e delle intervenute modifiche normative come sopra, viene meno il presupposto della gara (fornitura e manutenzione full service di nr. 6 apparati radiogeni per il controllo radiogeno dei bagagli del tipo Standard 3) elaborato, sia sulla necessità di ottemperare, con la prevista tempistica, alle disposizioni europee sugli apparati del tipo EDS Standard 3, sia sulla base delle stime previsionali di crescita del traffico consolidato sino al momento della pandemia sugli Scali pugliesi, nonché sull'assetto economico - finanziario di AdP antecedente alla crisi sanitaria;

l'emergenza sanitaria ha completamente modificato le prospettive reddituali aziendali imponendo di rivedere i budget relativi agli investimenti in termini di riduzione degli approvvigionamenti, anche alla luce della mutata realtà aziendale ed in relazione alle riviste stime prospettiche di traffico di passeggeri che vedono, a livello mondiale, nazionale e locale, una nettissima riduzione del traffico passeggeri per i prossimi anni;

APPURATO CHE

le sopravvenute e non prevedibili circostanze innanzi indicate, impongono oggi ad Aeroporti di Puglia la necessità di valutare la revoca della gara in oggetto, in quanto risulta evidente (sia sotto il profilo quantitativo, che di tempistiche, che economico finanziario) l'inopportunità e l'inutilità della prosecuzione della gara stessa che consisteva nella fornitura di macchine per il controllo radiogeno dei bagagli del tipo EDS Standard 3, stante altresì le intervenute disposizioni normative che prorogano la possibilità di utilizzo delle medesime macchine del tipo Standard 2;

CONSIDERATO CHE

risulta opportuno e consigliabile non concludere la procedura di gara al termine della quale si potrebbe porre altresì un problema di sovradimensionamento e conseguente inutilizzo delle apparecchiature in questione, nonché di reperimento delle risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione della fornitura, stante la concreta difficoltà economico - finanziaria che AdP sta attraversando;

VISTA

la relazione del RUP e Security Manager circa la inopportunità di procedere con il completamento della istruttoria di gara, in quanto ciò comporterebbe l'acquisizione di apparati verosimilmente sovradimensionati rispetto ai nuovi prevedibili livelli di traffico;

DATO ATTO CHE

all'esito della valutazione condotta, Aeroporti di Puglia ritiene che ricorrano le ragioni sopravvenute ed imprevedibili che giustificano la revoca della procedura di gara come sopra dettagliatamente esplicitate;
la mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione della fornitura si qualifica quale interesse pubblico che giustifica la revoca della procedura di gara in questione;

APPURATO CHE

queste circostanze si appalesano certamente prevalenti rispetto a quelle del concorrente che aspira all'aggiudicazione della gara, anche in considerazione dello status della procedura al momento della revoca della stessa, atteso che non è stata completata la valutazione delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti e, pertanto, dell'assenza di effetti già consolidatisi nella sfera giuridica degli stessi;

RITENUTO CHE

non è attualmente possibile configurare situazioni di vantaggio stabili in capo agli offerenti in quanto, per la procedura di gara *de qua* non è intervenuta, né la proposta di aggiudicazione, né l'aggiudicazione definitiva e quindi il provvedimento di revoca /annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite;

DATO ATTO CHE

le sopravvenute e non prevedibili circostanze testé descritte impongono ad Aeroporti di Puglia la revoca della gara in oggetto, stante l'attuale inadeguatezza della fornitura oggetto di gara, alla luce del mutato assetto del settore del trasporto aereo e delle attuali stime previsionali di crescita del traffico negli scali aeroportuali pugliesi, nonché delle nuove intervenute disposizioni normative che permettono la proroga sino al 01.09.2022 per l'utilizzo di macchine radiogene del tipo EDS Standard 2;

in considerazione dell'interesse pubblico ed in ossequio al principio il buon andamento dell'azione amministrativa, rivalutato da AdP, è inopportuno il mantenimento ed il conseguente completamento della procedura di gara di cui al presente oggetto, considerando recessivo l'interesse del concorrente rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace della procedura di gara;

RILEVATO CHE

come decretato da costante giurisprudenza, l'adozione di un provvedimento di revoca della procedura di gara in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura quando si manifestino vizi o situazioni che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO

pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra ed all'annullamento di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Direttore Generale all'uopo delegato dal CdA

DISPONE

la revoca/annullamento della procedura in oggetto ed ordina la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti che hanno partecipato alla procedura;
che il presente provvedimento sia notificato anche al concorrente Smiths Detection Italia S.r.l. che doveva essere ammesso alla procedura ad esito della Sentenza del Tar Puglia Bari;
che il presente provvedimento venga pubblicato ai fini della trasparenza sul profilo della committente, nella Sezione "Società trasparente" Bandi di gara.

Il Direttore Generale
Arch. Marco Catamerò

